

Statuto

Art. 1 – Denominazione - Sede

E' costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n.1 e successive modifiche l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Sillaba Interventi socio-educativi". L'associazione ha sede legale in via Poggi n.49/1, 17015 Celle Ligure (SV), non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Scopi e attività dell'Associazione

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati di tutti i cittadini e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Come principio ispiratore dell'associazione vi è l'uguaglianza di tutti i cittadini e sul diritto alle pari opportunità di istruzione dei soggetti con bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento e disturbi specifici di apprendimento.

Scopo istituzionale dell'Associazione è in particolare:

- a) supportare concretamente le famiglie e i minori con bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento e disturbi specifici di apprendimento;

in maniera connessa inoltre:

- b) promuovere sul territorio azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche dei bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento e disturbi specifici di apprendimento, rivolte al territorio, agli enti pubblici e privati, alle amministrazioni locali, regionali e nazionali;
- c) collaborare con le istituzioni scolastiche attraverso corsi di formazione e informazione;
- d) collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, società o altre associazioni aventi scopi analoghi o connessi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
- e) L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:

- 1) Attività istituzionale: assistenza e interventi socio-educativi e socio-sanitari a soggetti con bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento e disturbi specifici di apprendimento.
- 2) Attività connesse: corsi e incontri di formazione, informazione e sensibilizzazione; ricerca nel campo dei bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento e disturbi specifici di apprendimento;

Potrà organizzare anche attività accessorie per natura, come ad esempio la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

Art. 3 – Funzionamento dell'Associazione

L'Associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Si impone inoltre la gratuità delle cariche associative. Tutti i membri di organi sociali devono essere Soci.

TITOLO II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 4 – Risorse dell'Associazione

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'Art. 6.

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci entro aprile e viene comunicata per iscritto o per e-mail ai soci. In caso di ritardo nel pagamento di più di 90 giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'Art. 10 punto a) del presente Statuto.

Qualora il Consiglio Direttivo, su approvazione dell'Assemblea dei Soci, per alcune categorie di Soci (si veda l'Art. 8 per le categorie di Soci) definisca una quota gratuita, tutti i Soci interessati dalla gratuità si intenderanno automaticamente iscritti per l'anno in corso. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

TITOLO III - I SOCI

Art.6 – Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, superiore alla quota dei Soci Ordinari. Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 – Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. I soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, e fanno parte dell'elettorato passivo di diritto, senza requisiti di anzianità. Per i soci Ordinari ed equiparati, fatto salvo i soci Fondatori, il diritto di voto può essere esercitato trascorsi 60 giorni dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria e trascorsi 120 giorni per l'Assemblea Straordinaria, e possono far parte dell'elettorato passivo se iscritti da almeno 120 giorni. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio.

In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo tutti i Soci Ordinari ed equiparati a prescindere all'anzianità.

Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Art. 8 – Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 9 – Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di Socio Ordinario o Sostenitore, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo cartaceo o telematico come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola per mezzo posta o telematico al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa o sua copia autentica. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. Il Consiglio Direttivo di regola ammette il nuovo socio, fatto salvo ragioni di incompatibilità relative a cattiva condotta del richiedente nei confronti dell'Associazione, delle sue attività e dei suoi scopi. Si fa espresso divieto di discriminazione nei confronti del richiedente per ragioni collegate alla sua estrazione sociale, religione, etnia o razza, nazionalità, credo politico o appartenenza ad altre associazioni.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene su proposta del Consiglio Direttivo e successiva delibera dell'Assemblea.

Art. 10 – Decadenza dei soci

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata o per mezzo telematico scritto di cui si possa verificare l'autenticità.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci;
- d) per ripetuti danni/furti portati contro il patrimonio dell'Associazione a disposizione del Socio;
- e) quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo 30 giorni dalla data di comunicazione che deve essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzo di avviso elettronico di cui sia verificabile il ricevimento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Attraverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea. Il ricorso – che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere;
- e) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

Art. 12 – Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione Ordinaria o Straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, tenendo in conto le limitazioni di anzianità illustrate nell'articolo Art. 7.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente (se esiste). In caso di assenza di entrambi viene eletto un "presidente di Assemblea" temporaneo.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario nominato. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 13 – Competenze e costituzione dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti):

- a) sull'approvazione annuale del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- b) sugli indirizzi generali;
- c) sull'approvazione e messa in atto dei regolamenti sociali;
- d) sull'entità della quota associativa;
- e) sul termine per il pagamento della quota associativa;
- f) sul numero dell'eventuale Collegio dei Revisori o altro organo esecutivo o operativo;
- g) sulla nomina e la revoca dell'eventuale Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
- h) sull'esclusione dei soci;
- i) sull'eventuale trasferimento della sede sociale;
- l) sui regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- m) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria
- n) sulla delega a un socio del funzionamento di un progetto, conforme con gli scopi dell'associazione e previamente approvato dal Consiglio Direttivo, cui il socio ha fornito dettagli (obiettivi/metodi/modalità di funzionamento/strumenti di spesa/eventuali problematiche che possono insorgere e criteri di risoluzione delle stesse, etc.), il Consiglio Direttivo valuterà quali poteri e responsabilità delegare. Il progetto e la delega dovranno essere visionati e sottoscritti dall'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 14 – Competenze e costituzione dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera con voto favorevole dei 3/4 dei presenti:

- a) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione);
- b) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione, la nomina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- c) sulla rimozione dalle cariche di un socio del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'Art.10.

L'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale oppure presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci. L'Assemblea viene convocata con delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente e comunicata tramite: invio e-mail e/o lettera cartacea e/o pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e indica il luogo, la data, e l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno entro la fine del mese di aprile per deliberare sul bilancio preventivo dell'anno in corso e sul conto consuntivo dell'anno precedente. Altre riunioni possono essere convocate dal Presidente, o dal Revisore dei Conti, o da due membri del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata di un decimo dei Soci Ordinari ed equiparati.

Le richieste di convocazione, sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria, devono essere recapitate al Consiglio Direttivo allegando il preciso ordine del giorno, pena la nullità della stessa. Il Consiglio Direttivo procede a convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, secondo le modalità descritte sopra, in caso di comprovata urgenza entro 15 giorni. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota annuale. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 16 – Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 17– Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 membri. Dura in carica quattro anni dal momento della sua elezione.

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati. Nella configurazione minima il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'Associazione, che lo presiede; il Segretario; il Tesoriere. L'Assemblea riunita per le elezioni stabilisce, prima dell'elezione, il numero dei Consiglieri Aggiunti da eleggere, se 0, 2 o 4, a seconda delle esigenze di un'efficiente organizzazione delle attività dell'Associazione. Ogni votante deve esprimere un voto per il Presidente, uno per il Segretario, uno per il Tesoriere, e uno in totale per gli eventuali Consiglieri Aggiunti a prescindere dal loro numero.

Può candidarsi qualsiasi Socio Ordinario o equiparato che soddisfi i requisiti dell'Art. 7. Per farlo deve presentare domanda scritta al Presidente almeno 3 giorni prima della votazione, per permettere l'affissione e la comunicazione ai Soci della lista dei candidati almeno un giorno prima dell'Assemblea. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, potrà provvedere a nominare, se necessario, un Vicepresidente scegliendolo tra i membri stessi del Consiglio ad esclusione del Presidente, salvo indicazione diretta dell'Assemblea. Se non nominato, il Vicepresidente potrà essere eletto dal Consiglio durante il mandato.

In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera della prossima Assemblea Ordinaria. Il mandato dei sostituti scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo:

- a) dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) attua le finalità previste dallo statuto e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- d) redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- e) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- f) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) provvede alla nomina, ove ritenuto necessario, del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo indicazione diretta dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, con comunicazione a mezzo elettronico almeno 7 giorni prima. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 – Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, se esiste, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Il Presidente ha la facoltà di richiedere la convocazione in ogni momento e a suo insindacabile giudizio dell'Assemblea, nel rispetto delle modalità descritte all'Art. 15, ed il Consiglio Direttivo (Art. 17). Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte, fatta eccezione per un'apposita delibera di rimozione dell'Assemblea Straordinaria. In tal caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 19 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle

uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziari o del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso con delibera dell'Assemblea Straordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 20 – Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio di cui fa parte. Può essere rimosso con delibera dell'Assemblea Straordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 21 - Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

1. se il numero dei Soci è uguale o inferiore a 2;
2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno di esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati dall'assemblea generale dei soci entro i termini disposti dall'Art. 15.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione è affidato al Tesoriere.

Art. 27- Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 28 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile, della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 28 Settembre 2013 ed è allegato all'Atto Costitutivo. Seguono le firme del Presidente e di tutti i presenti all'Assemblea.